



Allegato "B"

Repertorio n. 64.001

Raccolta n. 16.835

Associazione

TEMPO DI AGIRE - Organizzazione di Volontariato

STATUTO

ART. 1 – Costituzione

1.1 L'associazione Tempo di Agire assume la denominazione di "Tempo di Agire - Organizzazione di volontariato", di seguito, in breve, "associazione" o "organizzazione".

L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nell'ambito del Dlgs 117/2017.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'Organizzazione è illimitata.

1.4 L'Organizzazione ha sede in Seriate (BG), Via Decò e Canetta , 50.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezione staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art.2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende:

promuovere l'integrazione nel tessuto sociale dei portatori di handicap ed aiutare i loro familiari, privilegiando l'autoaiuto e la circolazione di tutte le informazioni utili tra i genitori;

promuovere e divulgare il rispetto della persona umana con particolare riguardo a quella disabile;

incrementare il livello di conoscenza, sensibilità e mobilitazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica circa le problematiche connesse all'emarginazione;

favorire la qualità della vita del disabile e della sua famiglia.

ART. 3 - Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali e formativi o lavoro-

rativi;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere, incentivare e sostenere iniziative di condivisione abitativa;
- realizzare attività ludico ricreative e laboratori orientati al raggiungimento di maggiori livelli di autonomia;
- fornire sostegno psicologico alle persone disabili ed alle loro famiglie;
- collaborare con altri enti ed associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei propri obiettivi;
- svolgere ogni attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

3.3 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate purché abbiano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

3.4 Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

ART. 4 – Aderenti all'Organizzazione

4.1 Sono aderenti all'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

4.2 Il numero degli aderenti non può essere inferiore a sette.

4.3 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione.

4.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione.

4.4.3 Gli aderenti cessano di partecipare all'Organizzazione:

- * per dimissioni volontarie;
- * per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- * per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- * per decesso;
- * per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- * per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4.4 L'ammissione ed esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o alla Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di esaminare i libri sociali secondo modalità previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

5.4 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 6 - Patrimonio – Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio in bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

ART. 7 - Organi Sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di controllo
- Il Collegio dei Garanti.

ART. 8 - Assemblea degli aderenti

8.1 L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- eleggere i componenti dell'Organo di controllo (se previsto)
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli

aderenti.

8.6 L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione

8.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta;

8.8 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o in delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.10 Ciascun aderente può essere portatore di delega scritta di altri aderenti fino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funziona-

mento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e. proporre l'ammontare della quota associativa annuale;
- f. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vice Presidenti;
- l. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- m. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- p. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- q. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 13 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - Revisore dei conti

L'Assemblea può eleggere un revisore dei conti scelto anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore :

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con le relazioni trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 15 – Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 16 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del Revisore dei Conti, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART 17 – Bilancio

17.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori almeno 30 giorni

prima della presentazione all'Assemblea.

17.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

17.3 I bilanci devono coincidere con l'anno solare.

17.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse .

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.18 – Modifiche allo statuto – Scioglimento dell'organizzazione

18.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

18.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al "*Codice del terzo settore*" ed al codice civile.

ART. 20 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea sono rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.

Firmato: Merlini Gianfranco

Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale
redatto su supporto analogico

(art. 68-ter. L. 16 febbraio 1913 n. 89; art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto dottor Nicoletta Morelli, Notaio in Caravaggio, iscritto al Distretto Notarile di Bergamo, che la presente copia composta di numero 23 (ventitre) pagine con la presente è redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale redatto su supporto cartaceo, con apposizione al presente file della mia firma digitale.

Caravaggio, Galleria del Teatro n.2, il giorno tre aprile duemilaventiquattro.

(file firmato digitalmente dal notaio Nicoletta Morelli)